

IVA: la Commissione europea chiede all'Italia di modificare le norme sulla base imponibile delle cessioni di beni immobili

La Commissione europea ha chiesto formalmente alla Repubblica italiana di modificare la legislazione secondo la quale l'IVA sulle operazioni relative ai beni immobili è fissata in percentuale del valore normale, se il prezzo dichiarato dalle parti non corrisponde a quello di mercato. Secondo la normativa comunitaria in materia di IVA, la base imponibile comprende in linea di principio tutto ciò che costituisce il corrispettivo versato al fornitore o al prestatore. Ove non ricorra nessuna delle circostanze particolari definite dalla direttiva IVA, l'amministrazione fiscale italiana non può calcolare automaticamente l'IVA sui beni immobili sulla base del valore normale senza alcuna prova di frode o di evasione fiscale. La richiesta è stata trasmessa sotto forma di "parere motivato" (seconda fase del procedimento di infrazione previsto dall'articolo 226 del trattato CE). Se la legislazione nazionale non verrà modificata in modo da conformarsi al parere motivato, la Commissione potrà decidere di adire la Corte di giustizia.

Tranne nei casi espressamente stabiliti dalla direttiva IVA, la base imponibile ai fini dell'IVA è il corrispettivo effettivamente versato al fornitore o al prestatore. Secondo la costante giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, il corrispettivo è un valore soggettivo, determinato dalle parti che intervengono nell'operazione, e non un valore stimato secondo criteri oggettivi.

In Italia le autorità fiscali possono rettificare automaticamente le dichiarazioni IVA sulla base della presunzione che la base imponibile per la cessione di immobili sia il valore normale (articolo 54, comma 3, del D.P.R. 633/72).

Anche se la presunzione può essere confutata producendo prove atte a dimostrare che il valore indicato nella dichiarazione IVA corrisponde al corrispettivo effettivamente ricevuto, la Commissione ritiene che questa disposizione sia sproporzionata in quanto trasferisce l'onere della prova sui soggetti passivi in assenza di qualsiasi prova di frode fiscale.

Secondo la Commissione, chi presume l'esistenza di una frode o di un'evasione fiscale, cioè gli organi di controllo, deve produrre la prova a sostegno di tale sospetto e astenersi dal trasferire ingiustificatamente la responsabilità ai soggetti passivi.

Pertanto la Commissione conclude che la legislazione italiana non è compatibile con gli articoli 73 e 80 della direttiva IVA.

Se la Repubblica italiana non si conforma al parere motivato entro il termine stabilito di due mesi, la Commissione può adire la Corte di giustizia delle Comunità europee.

Il numero di riferimento attribuito dalla Commissione a questo procedimento di infrazione è 2007/4575.

Per consultare i comunicati stampa sui casi di infrazione in campo fiscale e doganale:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/infringements/infringement_cases/index_en.htm

Per accedere alle ultime informazioni generali sui procedimenti di infrazione nei confronti degli Stati membri:

http://ec.europa.eu/community_law/index_en.htm